

**BOZZE DI STAMPA**

**2 dicembre 2009**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVI LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (1850)**

### **ORDINI DEL GIORNO**

#### **G100**

SCANU, MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, TONINI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»;

premesso che:

l'impegno italiano nella partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace costituisce un aspetto importante dell'azione internazionale del Paese, da sempre contraddistintosi tanto per la consistente partecipazione di uomini e donne delle nostre Forze armate, quanto per la qualità del loro lavoro, svolto sul campo anche in aree delicate e con significative responsabilità di comando;

con tale contributo il nostro Paese ha inteso assumere una significativa responsabilità sulla scena internazionale;

per mantenere tale ruolo, è necessario garantire continuità e affidabilità al nostro impegno nelle aree di crisi o in transizione, dall'Afghanistan ai Balcani, dal Libano all'Africa subsahariana, assicurando un adeguato sostegno politico alle missioni internazionali e le risorse finanziarie,

necessarie a mantenere operativa ed efficiente l'azione delle nostre Forze armate inviate all'estero, garantendo insieme il massimo della sicurezza ai nostri soldati;

nell'ultimo anno le modalità di finanziamento delle missioni hanno perduto la stabilità e la certezza che era stata assicurata a partire dall'istituzione dell'apposito Fondo missioni nel 2003, riducendo il periodo di copertura finanziaria delle missioni stesse, (da sei mesi, a quattro mesi e, infine, a due mesi nell'ultimo decreto), e addirittura non reiterando l'istituzione e il finanziamento del Fondo speciale missioni annuale nella Finanziaria per il 2010;

la riduzione della stabilità e della certezza del finanziamento, al di là delle soluzioni estemporanee che di volta in volta potranno essere escogitate dal Governo, ha come diretta conseguenza la maggiore dipendenza degli impegni internazionali dell'Italia dalle valutazioni congiunturali del Ministro dell'Economia, la riduzione dell'affidabilità e della credibilità italiana presso i partner internazionali circa la continuità del suo impegno nelle aree di crisi, con l'ulteriore effetto di ridimensionare il nostro ruolo politico internazionale;

nella situazione in atto, prevale sul tema delle scarsità e della incertezza delle risorse economiche quello della inadeguatezza della strategia politica che dovrebbe sostenere le nostre missioni, una debolezza politica che si traduce tanto nella marginalità dell'azione diplomatica internazionale nei contesti di crisi, primo fra tutti l'Afghanistan, quanto nella poca considerazione che il Governo riserva al coinvolgimento del Parlamento nella discussione sulle missioni internazionali e sul contesto politico in cui si svolgono;

impegna il Governo:

a sviluppare, nelle opportune sedi ed organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, un'azione diplomatica e politica più forte, in grado di costituire una linea di riferimento evitando che lo sforzo militare risulti fine a se stesso, e di restituire al nostro Paese un ruolo ed un peso sulla scena internazionale commisurato all'entità dello sforzo militare che sta compiendo;

a corrispondere alla necessità di coinvolgere il Parlamento con momenti e sedi di discussione specifiche sulle decisioni politiche e le iniziative diplomatiche da assumere a sostegno delle missioni internazionali, garantendo nel contempo una più puntuale informazione sull'evoluzione delle missioni, sugli obiettivi che si prefiggono e sulla verifica dei risultati conseguiti;

ad assicurare la continuità e la certezza dei finanziamenti alla partecipazione italiana alle missioni internazionali attraverso le reintroduzione del Fondo speciale per le missioni internazionali ed il suo rifinanziamento.

---

## G101

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

Il Senato:

premessi che:

attualmente l'Italia partecipa a 31 missioni a carattere multinazionale operanti a seguito di decisioni dell'ONU, della UE e della NATO. Le più impegnative, in termini di uomini e mezzi, si svolgono in Libano, in Afghanistan e nei Balcani;

l'Italia partecipa con un numero considerevole di uomini e mezzi alla missione ISAF (*International Security Assistance Force*), costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001, poi prorogata ed estesa dalla risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003;

il Consiglio dell'Unione europea ha istituito, con l'azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, una missione PESD denominata *European Police Afghanistan* (EUPOL Afghanistan) alla quale l'Italia partecipa con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli *standard* internazionali;

considerato che:

al contrario di quanto accaduto nell'imminenza dell'avvio di dette missioni cui l'Italia partecipa, negli ultimi mesi risulta fortemente in crescita la produzione di papavero da oppio, che di fatto sfugge al controllo tanto delle forze militari straniere quanto a quello delle autorità locali, con pesanti e pericolose ripercussioni sia in termini di finanziamento al terrorismo internazionale che di diffusione delle droghe nel nostro continente;

il 20 agosto si sono svolte in tutto il Paese le elezioni presidenziali, nonché quelle per il rinnovo dei 34 consigli provinciali; tali elezioni si sono svolte in un generale contesto di tensione politica e di deterioramento delle condizioni di sicurezza, evidenziate da episodi di crescente violenza avvenuti nelle settimane precedenti, sia contro le truppe governative sia contro i contingenti schierati nel Paese, da parte di gruppi di insorgenti;

l'esito dello scrutinio della totalità dei seggi ad opera della *Independent Election Commission* (IEC) è stato reso pubblico il 17 settembre e attestavano come vincitore alla carica presidenziale Hamid Karzai con il 54,6% dei voti;

la commissione incaricata di verificare su possibili irregolarità alle elezioni presidenziali afgane del 20 agosto, la ECC *Electoral Complaints Commission*, avendo ricevuto innumerevoli denunce su presunte brogli e a seguito dei dubbi sulla trasparenza del risultato elettorale sollevati dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite, il 16 settembre aveva ordinato il riconteggio del 10% dei voti; in seguito al riconteggio effettuato e secondo i risultati ufficiali resi noti dalla commissione elettorale il presidente

uscente Hamid Karzai aveva ottenuto il 49,67% dei voti, trovandosi costretto ad affrontare il ballottaggio con il suo rivale Abdullah Abdullah;

la sfida al ballottaggio tra il presidente afgano Hamid Karzai e il suo principale sfidante alle elezioni politiche Abdullah Abdullah era prevista per il 7 novembre 2009;

in vista di tal ballottaggio i talebani avevano minacciato di compiere nuove violenze, dichiarando che se ci fosse stato un secondo turno non avrebbero permesso un pacifico svolgimento;

il candidato Abdullah Abdullah ha poi rinunciato a partecipare al ballottaggio delle elezioni presidenziali in programma per il 7 novembre, ritenendo impossibile lo svolgimento di un'elezione trasparente;

come conseguenza della rinuncia del candidato Abdullah Abdullah al ballottaggio, Hamid Karzai è stato nominato ufficialmente presidente dell'Afghanistan;

non è ancora chiara la posizione che assumeranno gli Stati Uniti e quali richieste avanzeranno alla Nato, atteso che il Presidente Obama ha recentemente affennato la necessità di una progressiva riduzione dei militari impiegati al fine di mettere in atto una *exit strategy*; al contempo, il nuovo comandante delle operazioni militari americane, generale McChrystal, ha recentemente ammesso degli errori macroscopici nella modalità di conduzione della guerra afgana da parte dei contingenti statunitensi ed ha esortato e proposto al Pentagono la predisposizione di differenti piani di azione richiedendo un aumento del contingente americano di stanza nel Paese afgano;

appare molto probabile, alla luce delle più recenti notizie di stampa che gli Stati Uniti decidano per un scontro militare aperto da svolgere e portare a termine in pochi mesi, dopo i quali optare, come richiesto dal Vice-Presidente Biden, per un disimpegno pressoché totale della presenza militare in Afghanistan e concentrando gli attacchi, con i droni e le truppe speciali, sulle bande islamiche nel e dal territorio pachistano;

questo cambiamento radicale di strategia si basa sulla convinzione che l'obiettivo di garantire la sicurezza della popolazione afgana, che richiederebbe l'impiego di centinaia di migliaia di militari in tutto il Paese, sarebbe insostenibile per gli Stati Uniti; per questo gli alleati e gli USA dovrebbero ridurre il loro contingente in territorio afgano e spostarlo al di fuori del Paese, proseguendo la missione a distanza, dal confine con il Pakistan, utilizzando aerei telecomandati, missili cruise e impiegando maggiormente i servizi segreti;

considerato inoltre che:

il nostro Paese – pur partecipando ad operazioni svolte sotto il comando militare della Nato, su indicazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché dell'Unione Europea – si è sempre distinto per i risultati raggiunti dai nostri militari, nello svolgimento di operazioni di *peace keeping* e *peace enforcing* e mai per aver adottato o svolto ruoli di tipo meramente militare al fine di raggiungere situazioni di reale pacificazione

dei Paesi in cui i nostri soldati si sono trovati ad operare; gli attentati, sempre più frequenti, ai danni non solo dei militari italiani impegnati in Afghanistan, mostrano chiaramente che il livello della potenza devastante degli esplosivi utilizzati dai ribelli talebani si è elevato. Parallelamente, le dotazioni in uso dei nostri militari risultano al momento non più adeguate;

il titolare del Dicastero della Difesa, nel corso della comunicazione del Governo, lo scorso 8 luglio al Senato; su strategia e sviluppi della partecipazione italiana a missioni internazionali, ha esplicitato la necessità di aggiornare periodicamente l'equipaggiamento a disposizione del nostro contingente e l'inadeguatezza di alcuni mezzi in dotazione al nostro esercito (soprattutto i VTLM Lince, che non si sono dimostrati adatti a proteggere i nostri soldati dalle varie mine a fronte della recrudescenza degli attentati);

il tema della protezione del personale militare impegnato in varie missioni e scenari di guerra, che già da mesi aveva assunto una connotazione di inascoltata estrema priorità, è divenuto oggi – prutroppo dopo l'ennesimo contributo di vite umane fornito dall'Italia a seguito dell'attentato di Kabul del 17 settembre ultimo scorso, nel quale sono rimasti uccisi sei militari italiani – palese all'opinione pubblica in tutta la sua gravità;

alla luce dei più recenti accadimenti e della forte situazione di instabilità dei paesi confinanti, la situazione in Afghanistan è divenuta sempre più complessa e drammatica;

durante l'ultimo Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, con la risoluzione 1890 dell'8 ottobre 2009, ha stabilito la proroga del mandato della missione ISAF fino al 13 ottobre 2010, e nel corso del Consiglio europeo riunitosi il 29-30 ottobre 2009, non è stata affrontata la questione della *exit strategy* e non risulta che l'Italia abbia presentato alcuna proposta a riguardo;

ritenuto che:

l'impegno italiano in Afghanistan deve caratterizzarsi principalmente nel porre in essere efficaci azioni diplomatiche, utili operazioni di intelligence, fondamentali azioni di soccorso della popolazione civile, al fine di sostenere le locali forze politiche democratiche che possano garantire per il futuro un reale impegno di costruzione della pace;

risulta indifferibile l'esigenza di dotarsi di una dettagliata normativa riguardante dette importanti missioni internazionali, al fine di permettere una riflessione attenta e puntuale sulla situazione politica e diplomatica relativa ai Paesi in cui i nostri militari operano, nonché di prevedere con tempi e risorse certe le modalità ed i compiti con i quali i nostri soldati dovranno svolgere il loro compito, evitando l'ormai usuale ricorso alla decretazione semestrale di rifinanziamento delle missioni stesse;

per contro a quanto ritenuto al capoverso precedente, il decreto legge che si vuole convertire con l'atto senato 1850, autorizza la copertura finanziaria delle missioni internazionali di pace, cui l'Italia partecipa, per soli due mesi;

il disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo, in corso di approvazione nell'aula del Senato in questi giorni, non reca autorizzazioni alla spesa, in materia di partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali di pace, relegando le stesse ad azioni da non

programmare finanziariamente, forse perché ritenute solo un imprevisto, da trattare in futuro sempre e solo tramite la decretazione d'urgenza;

con particolare riguardo alla situazione afgana, l'autorizzazione alla spesa contenuta all'articolo 2 comma 1, oltre ad esser inadatta sotto il profilo, già citato, della durata programmata dell'intervento, rappresenta una mera autorizzazione alla spesa, come nei decreti di proroga già approvati in precedenza, e non reca, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti sopra richiamati, alcuna disposizione od integrazione, magari utile salvaguardia dell'operato ed all'incolumità di tutti i membri del nostro contingente impiegato nel Paese;

si impegna il Governo a verificare:

la situazione in essere nel paese afgano a seguito del risultato ormai definitivo delle recenti elezioni politiche il cui esito è stato indubbiamente condizionato da brogli diffusi prodottisi anche e soprattutto a causa del fiancheggiamento offerto, ai diversi candidati, da parte dei cosiddetti signori della guerra e dei produttori di oppio, tornati ad avere il monopolio della droga;

la tenuta dell'attuale assetto politico dell'Afghanistan, in relazione alle garanzie che il Paese può fornire circa la sicurezza dello svolgimento del lavoro degli contingenti militari internazionali e più in generale degli operatori internazionali di pace;

a verificare lo scenario di guerra esistente e conseguentemente ad attivarsi affinché sia promossa a livello internazionale una immediata riflessione sulla presenza dei contingenti militari in quella regione e a proporre in brevissimo tempo adeguate strategie, anche in ambito NATO, finalizzate ad individuare la possibilità di una *exit strategy*, da valutarsi anche come autonoma strategia da perseguire per il nostro Paese;

a verificare le reali condizioni in cui il nostro contingente si trova a operare in considerazione del fatto che allo stato attuale è in corso di fatto una guerra civile tra diverse fazioni;

a sostenere nell'immediato ogni sforzo logistico ed economico, già dalla approvazione della legge finanziaria per il 2010, al fine di garantire la sicurezza delle Forze Armate italiane attualmente impegnate in tutti gli scenari internazionali, con particolare riguardo alla difficile situazione dell'Afghanistan, paese nel quale i nostri soldati si trovano, per poter svolgere il loro compito sottoposti a gravi rischi.

## **G102**

MARZENARO, SCANU

Il Senato,

premessi che:

dal febbraio 2003 nella regione del Darfur, nel nord-ovest del Sudan, gruppi ribelli nati in difesa degli interessi delle comunità locali e milizie arabe si scontrano per il controllo del territorio;

le milizie «Janjaweed», spesso sostenute da bombardamenti aerei con il coinvolgimento di mezzi militari sudanesi, hanno terrorizzato la popolazione del Darfur devastandone i villaggi e seminando morte;

la crisi umanitaria che ne è scaturita è tra le più vaste in corso nel mondo e stime ONU parlano di un numero di vittime compreso tra le 200 e le 300 mila e di oltre 2 milioni e 800mila sfollati;

nel luglio del 2007 è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la risoluzione n. 1769 sulla situazione nella regione del Darfur, con la quale si disponeva l'invio di una forza di *peacekeeping* UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur), pari a 26.000 caschi blu, con il compito principale di proteggere la popolazione locale;

ad oggi l'UNAMID è dispiegata solo al 75% e non è adeguatamente attrezzata, in particolare, mancano 18 elicotteri di medio carico per il trasporto rapido dei caschi blu, senza i quali la forza internazionale di pace potrebbe risultare inefficace perché non in grado di proteggere i civili e gli stessi *peacekeeper* in un'area vasta quattro volte l'Italia;

l'Italia aveva previsto e stanziato 6 milioni di euro per inviare due velivoli e personale militare a supporto della fase finale del dispiegamento della missione;

impegna il Governo:

a dare seguito all'impegno assunto per l'invio dei due elicotteri e della logistica necessaria per la missione UNAMID;

a prestare particolare attenzione all'evoluzione delle missioni internazionali in quell'area, prevedendo anche la possibile estensione della collaborazione militare italiana.

---

## **G103**

PINOTTI, SCANU, SERRA, PEGORER, NEGRI, GASBARRI, AMATI, DEL VECCHIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno

dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»;

premessi che:

le nostre Forze Armate sono impegnate da tempo in numerose operazioni internazionali;

i codici militari di pace e di guerra attualmente in vigore risalgono al 1941 e, nonostante numerose e successive modifiche, non sono adattabili alle nuove modalità con cui il nostro Paese partecipa alla sicurezza internazionale, cioè quella delle missioni internazionali;

il Parlamento negli ultimi anni ha più volte esaminato proposte di legge finalizzate ad una riforma dei codici penali militari di pace e di guerra, senza tuttavia riuscire a completarne l'iter;

i nostri militari continuano ad operare fuori area, in scenari spesso rischiosi, in una situazione di incertezza e di inadeguatezza delle norme penali in vigore;

è depositato presso il Senato della Repubblica l'atto Senato n. 335, recante «Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza»;

impegna il governo:

a porre in atto tutte le iniziative utili per l'emanazione di un nuovo codice penale militare adeguato alla realtà delle operazioni fuori area e rispettoso del diritto umanitario internazionale.

---

## G104

SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO, SERRA, PINOTTI, AMATI, GASBARRI, NEGRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»;

premessi che:

con la legge n. 382 del 1978 sono stati istituiti gli organismi di rappresentanza dei militari (Cocer Coir – Cobat) cui sono attribuiti compiti di effettiva e concreta tutela della condizione militare;

la funzione delle rappresentanze militari è da considerare irrinunciabile al fine di garantire le legittime aspettative del personale e un pieno riconoscimento delle loro esigenze morali e materiali; tuttavia, a oltre trent'anni dalla approvazione della legge n. 382 del 1978, tali funzioni risultano logorate e, addirittura, più volte messe in discussione per l'inade-

guatezza delle prerogative riconosciute agli organismi elettivi del personale militare;

l'esigenza di una riforma della rappresentanza militare è pienamente riconosciuta da tutti i soggetti interessati e confermata anche dalla presentazione di diverse proposte di legge sulle quali è già stato avviato il confronto nelle competenti commissioni del Senato;

preso atto che:

con il decreto legge 4 novembre 2009 n. 152 di rifinanziamento delle missioni internazionali, è entrata in vigore una norma che proroga fino al 30 luglio 2011 il mandato di tutti i consigli di rappresentanza a livello centrale, intermedio e periferico;

considerato che:

è necessario evitare che tale proroga risulti fine a sé stessa e possa quindi avere anche effetti negativi sulla stessa credibilità dell'istituto della rappresentanza militare;

impegna il governo:

a riempire di contenuti l'arco temporale di proroga del mandato degli organismi carica, assumendo ogni possibile iniziativa utile a:

riconoscere di fatto alle rappresentanze militari, nelle materie di competenza, il ruolo di parte sociale;

dare concreto seguito all'apertura del tavolo di confronto per giungere ad un accordo sulla realizzazione di un sistema di previdenza complementare per il personale militare;

superare con misure adeguate la condizione di precariato del personale di truppa;

avviare un costruttivo confronto con i Cocer sulla riforma della rappresentanza militare;

consentire la più ampia discussione degli organismi di rappresentanza di ogni livello con la base rappresentata sui contenuti della riforma, promuovendo anche apposite assemblee del personale.

---

## **EMENDAMENTI**

### **al testo del decreto-legge**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola :«6.800.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 20.400.000 per l'anno 2010» e dopo la parola: «500.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009, nonché di ulteriori euro 1.500.000 per l'anno 2010.».*

*E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 21.900.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 21.900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 21.900.000 per l'anno 2010.»*

---

##### **1.2**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Al comma 2, sostituire, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola «300.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 900.000 per l'anno 2010».*

*E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 900.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo*

dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 900.000 per l'anno 2010».

---

### 1.3

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Al comma 3, sostituire, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola: «1.000.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.000.000 per l'anno 2010».*

*E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 3.000.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.000.000 per l'anno 2010.»*

---

### 1.4

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola: «160.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 480.000 per l'anno 2010».*

*E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 480.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 480.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 480.000 per l'anno 2010.»*

---

## 1.5

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola «2.927.905» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 8.783.715 per l'anno 2010».*

*E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 8.783.715 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 8.783.715 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 8.783.715 per l'anno 2010.»*

---

## 1.6

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo, dopo la parola: «47.200» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 141.600 per l'anno 2010».*

*E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 141.600 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a euro 141.600 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 141.600 per l'anno 2010».*

---

## 1.7

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché, al secondo periodo,*

*dopo la parola: «1.300.000» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.900.000 per l'anno 2010».*

*E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 3.900.000 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a euro 3.900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.900.000 per l'anno 2010».*

---

## **1.8**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».*

---

## **1.9**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».*

---

## **1.11**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.*

---

## **1.100**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'auto-*

rizzazione di spesa di cui al comma 14, articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108».

---

## **1.10**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Al comma 12, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», nonché dopo la parola «1.244.991» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.734.973 per l'anno 2010».*

*E conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2009» aggiungere le seguenti: «e ad euro 3.734.973 per l'anno 2010,» indi, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a euro 3.734.973 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.734.973 per l'anno 2010».*

---

## **Art. 2.**

## **2.2**

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. Al fine di verificare, in seno agli organismi internazionali e sovranazionali cui l'Italia appartiene, lo scenario di guerra esistente in Afghanistan e conseguentemente attivarsi, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, a promuovere un'immediata valutazione in ordine alla sostanziale modificazione della missione ed al ritiro dei contingenti militari dalla regione da realizzarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2010, è autorizzata a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907, nonché l'ulteriore spesa di euro 115.518.093 per l'anno 2010 comprensiva dei costi per il rientro dei contingenti, per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EU-POL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108».*

*Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, valutati in euro 115.518.093 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

---

## 2.1

AMATO, CARRARA

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. I servizi di vigilanza privata, come disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dagli articoli 249 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico – Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi da fuoco, a protezione delle merci, dei valori e delle persone su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali in cui esista il rischio per la sicurezza di beni o di persone.

13-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche, le condizioni ed i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione ed il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione di beni e delle persone, al fine di prevenire e reprimere gli attacchi.

13-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter non derivano oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

---

### Art. 3.

#### 3.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole da: «dell'interessato» sino a: «dati personali» con le seguenti: «dell'interessato al trattamento dei dati personali»;*

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati».*

---

#### 3.200 (testo 2)

DEL VECCHIO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, della legge 27 febbraio 1989, n. 79, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

---

### **3.250**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, della legge 27 febbraio 1989, n. 79, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

---

### **3.201**

DEL VECCHIO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "se giudicati idonei" sono inserite le seguenti: "o in idonei e permanentemente in modo parziale".

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, a decorrere dall'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **3.202**

DEL VECCHIO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, le

parole: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative" sono sostituite dalle seguenti: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio"; le parole: ", previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento" sono sostituite dalle seguenti, "previo parere favorevole del comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

*3-ter.* All'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: "infermità o decesso dipendenti da causa di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio, previo parere favorevole del comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

*3-quater.* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, a decorrere dall'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 3.1

PERDUCA, PORETTI

*Sopprimere il comma 7.*

---

### 3.14

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO

*Sopprimere il comma 7.*

---

### 3.4

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 7, sostituire le parole: «é prorogato fino al 30 luglio 2011» con le seguenti: «è soppresso e non può essere rinnovato o prorogato oltre il termine della sua naturale scadenza stabilita in anni quattro, decorrenti dalla data di inizio del mandato in corso. La cessazione del mandato in corso determina l'inizio delle procedure per l'elezioni degli organismi di cui al Capo VII, art. 82 e seguenti della legge 1 aprile 1981, n. 121».*

---

### 3.3

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 7, sostituire le parole: «é prorogato fino al 30 luglio 2011» con le seguenti: «è soppresso e non può essere rinnovato o prorogato oltre il termine della sua naturale scadenza stabilita in anni quattro, decorrenti dalla data di inizio del mandato in corso»;*

---

### 3.2

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 7 sostituire le parole: «é prorogato fino al 30 luglio 2011» con le seguenti: «termina allo scadere dei 4 anni decorrenti dalle rispettive date di elezione».*

---

### 3.203

RAMPONI, *relatore*

*Dopo il comma 7, aggiungere, i seguenti:*

*«7-bis. A decorrere dal 1° novembre 2009, le indennità di cui agli articoli 2, 3 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e successive modificazioni, all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e successive modificazioni, la maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e successive modificazioni, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 e successive modificazioni nonché l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni sono assoggettate*

alla disciplina fiscale di cui all'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

*7-ter.* L'aumento convenzionale di un quinto del servizio prestato dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 187 e dall'articolo 3, comma 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, è rideterminato in un terzo, fermo restando il limite massimo di cinque anni introdotto all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

---

### **3.204**

RAMPONI, *relatore*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* All'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: "confronti e" sono inserite le seguenti: ", con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero,"».

---

### **3.8**

RAMPONI, *relatore*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* All'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole "confronti e" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dei militari per i quali il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero,"».

---

### **3.205**

BONFRISCO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* A decorrere dall'anno 2010, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli Ufficiali Generali di Brigata, Generali di Divisione, dei generali di Corpo d'Armata e del Generale del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Eser-

cito e dei corrispondenti gradi del ruolo normale di stato maggiore della Marina militare e del ruolo normale naviganti dell'Aeronautica militare sono elevati di un anno. A decorrere dall'anno 2013, i medesimi limiti di età sono elevati di un ulteriore anno. Con le medesime decorrenze, sono elevati di un anno i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli Ufficiali Brigadier generali e Maggior generali, e gradi corrispondenti, del corpo degli ingegneri dell'Esercito, dei corpi del genio navale e delle armi navali della Marina militare e del corpo del genio aeronautico. Sono conseguentemente modificate le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni».

---

### **3.5**

RAMPONI, *relatore*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "dotazioni organiche del Ministero della difesa", sono inserite le seguenti: ", il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente».

---

### **3.6 (testo 2)**

RAMPONI, *relatore*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo le parole: "Corpo d'armata e gradi equiparati", sono inserite le parole: ", fatti salvi per i generali di corpo d'armata e gradi equiparati delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché della Guardia di finanza, a decorrere dall'anno 2010, gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o corrispondente, senza il computo delle indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, né il cumulo con le stesse indennità, comunque percepite dagli attuali beneficiari, o con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza. Dai predetti effetti economici del grado superiore per generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti è esclusa la determinazione dell'indennità di ausiliaria". All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, determinato in 258 mila euro per l'anno 2010, 325 mila euro per l'anno 2011,

392 mila euro per l'anno 2012 e 859 mila euro dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, utilizzando, quanto a 229 mila euro per l'anno 2010, 348 mila euro per l'anno 2012 e 764 mila euro dal 2013, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 325 mila euro per l'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico, nonché, quanto a 29 mila euro per l'anno 2010, 44 mila euro per l'anno 2012 e 95 mila euro dal 2013, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

---

### **3.10**

GAMBA, TOTARO, CARRARA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19, comma 1, le parole: "dal 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2017";

b) all'articolo 35, comma 2, le parole: "fino all'anno 2009" e "dal 2010" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "fino all'anno 2016" e "dal 2017"».

---

### **3.13**

GAMBA, TOTARO, CARRARA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le risorse di cui agli articoli 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 34, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia e destinate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati».

---

### **3.7 (testo 2)**

RAMPONI, *relatore*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G3.100**

PERDUCA, PORETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 1850

premessi che:

l'originario articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 4 novembre 2009, ora in via di conversione, prevede la proroga dei Consigli della Rappresentanza militare fino al 31 luglio del 2011, spostando il termine dell'attuale X° mandato di oltre un anno dalla data della sua naturale scadenza;

la norma di proroga, non è attinente alla materia che ha richiesto l'emissione del citato decreto e, tantomeno, non riveste quei caratteri di urgenza che necessariamente devono caratterizzare l'adozione di un provvedimento normativo eccezionale quale è il decreto-legge;

la notizia della proroga degli attuali delegati Cocer, Coir e Cobar, diffusa dagli organi di stampa già all'indomani della seduta del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, ha suscitato forti proteste da parte di tutti i militari che hanno visto nell'atto d'imperio esercitato dal Governo una effettiva preclusione nell'esercizio di un diritto/dovere, quale è quello di poter esprimere, tramite il proprio voto, il consenso o il dissenso verso l'operato degli attuali rappresentanti in carica, eletti nella primavera del 2006;

il provvedimento di proroga, inoltre ha contribuito ad accrescere il già evidente malcontento ampiamente diffuso tra gli appartenenti ai differenti ruoli delle Forze armate che, in più occasioni, non hanno esitato, attraverso i delegati di base e dei Consigli intermedi, a manifestare la loro sfiducia nei confronti degli organismi centrali e delle decisioni assunte senza il preventivo confronto con il personale;

il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare generale di S.A. Daniele Tei, già in data 2 ottobre scorso, rispondendo alla delibera n. 2 allegata al Verbale n. 198/2009/X del Cocer Sezione Aeronautica, ha affermato che «Pur comprendendo le ragioni che in ambito parlamentare ed interforze sono state poste a base della richiesta di proroga dell'attuale mandato di Rappresentanza Militare, concordo con codesto Consiglio nel ritenere che una simile iniziativa, oltre al costituire una deroga al principio democratico della elettività dei delegati, sancito dall'articolo 18 della legge n. 382/78, comporterebbe comprensibili perplessità e malumore tra il personale che intenda candidarsi per tale delicata funzione rappresen-

tiva. Il predetto orientamento di F.A., peraltro, è stato partecipato nelle appropriate sedi di carattere interforze.».

è evidente che l'autorevole parere del generale Daniele Tei non è stato tenuto in alcuna considerazione dal Governo, il quale ha preferito ignorarlo, come del resto ha ignorato l'esistenza di ogni principio democratico sancito dalla Costituzione pur di evitare ogni possibile azione di protesta da parte dei Cocer, in particolare di quello dei carabinieri che già da tempo aveva manifestato l'intenzione di scendere in piazza assieme ai sindacati di polizia;

è anche evidente che le ragioni di giustizia e i princìpi democratici di cui devono godere indistintamente tutti i cittadini, militari compresi, – brutalmente violentati –, non sembra abbiano interessato per le possibili e incontrollabili ricadute sul morale del personale militare;

i giudici del TAR del Lazio con l'ordinanza n. 1106 del 18 febbraio 2002 avevano già annullato la proroga dei COCER costringendo il Ministro della difesa a disporre irregolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi della rappresentanza militare;

notizie riportate dalle agenzie di stampa hanno sottolineato che tra coloro che hanno chiesto al Governo di emanare un provvedimento di proroga del mandato rappresentativo in corso, vi sono quegli stessi delegati del Cocer carabinieri (PICCINNI, LA FORTUNA, TARALLO, per citarne solo alcuni) che nel 2002 ricorsero al giudice amministrativo per sostenere l'illegittimità della proroga del mandato dei Cocer, ed oggi, invece, sembra che ne siano i promotori;

si auspica, conseguentemente, una correzione di questa politica che, altrimenti verrebbe a legittimare la sottrazione di un fondamentale diritto al personale delle Forze Armate, con la ulteriore conseguenza di rendere palese il disprezzo che un simile provvedimento normativo fa sorgere per la Costituzione ed i princìpi inalienabili in essa contenuti;

impegna il Governo:

– a sopprimere il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 4 novembre 2009, e conseguentemente a rendere effettivi i diritti sindacali per gli appartenenti alle Forze armate, tramite il riconoscimento agli stessi delle facoltà e dei diritti già riconosciuti al personale appartenente alla Polizia di Stato, dall'articolo 82 legge 1° aprile 1981, n. 121;

– a voler accelerare il processo di riforma dell'Istituto della Rappresentanza militare, già all'esame del Parlamento, procedendo verso una più adeguata e condivisibile estensione dei diritti sindacali e, nel contempo, al fine di contenere la spesa pubblica ed evitare disparità di trattamento tra militari appartenenti alla medesima Forza armata, ovvero al medesimo Consiglio della Rappresentanza militare, ad emanare con la richiesta urgenza una o più atti normativi, anche delegando il Ministro competente, finalizzati ad adeguare e rendere omogeneo il trattamento di missione percepito dai delegati dei Consigli Centrali della Rappresentanza militare con quello, di aggregazione per vitto e alloggio presso le strutture militari, effettivamente percepito dal restante personale delle Forze armate;

– nell’ambito delle audizioni dei Cocer presso le competenti Commissioni parlamentari ad accertare preventivamente che l’organismo audito abbia acquisito i pareri dei Coir e Cobar confluenti.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4.

#### 4.300

GAMBA, TOTARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Non è punibile a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per fatti commessi in servizio, il personale del comparto sicurezza e difesa dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli».

---

#### 4.301 (già 3.12)

GAMBA, TOTARO, CARRARA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Non è punibile a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per fatti commessi in servizio, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.».

---

#### 4.302 (già 3.9)

RAMPONI, *relatore*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle Forze armate è scontata negli stabilimenti militari di pena. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare in carcere».

---

#### 4.200

GAMBA, TOTARO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro, devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero.

1-ter. Se il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale, si avvale di un consulente per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1-bis, assegna al consulente un termine di 15 giorni per il compimento di tutte le attività che richiedono la disponibilità del mezzo militare in sequestro e ordina il dissequestro all'esito delle medesime operazioni. Il termine di cui al precedente periodo è prorogabile per ulteriori 15 giorni con decreto motivato del pubblico ministero.

1-quater. Nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili previsti dall'articolo 360, comma 4, del codice di procedura penale, l'udienza prevista dall'articolo 401 e seguenti del codice di procedura penale si considera a trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

1-quinquies. Gli atti e i provvedimenti concernenti il sequestro dei mezzi di cui al comma 1 sono trasmessi con modalità telematica».

---

#### 4.201

GAMBA, TOTARO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente emanati fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.

1-ter. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-bis si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.».

---

**4.202**

CANTONI

*Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: "e 112" sono sostituite dalle seguenti: "112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, ultimo comma"».

---

**Art. 5.**

**5.200**

RAMPONI, *relatore*

*Al comma 3, dopo le parole: «Missioni militari di pace,», aggiungere le seguenti: «nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),».*

---

## TITOLO

### **Tit. 1.**

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al titolo del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, dopo le parole: «delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia», sono aggiunte le seguenti: «e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa».*

---



